

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI BASILICATA

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Rionero in Vulture (PZ)

C. R. O. B.

Avviso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 3 borse di studio da fruire presso l'I.R.C.C.S./CROB di Rionero in Vulture.

Art. 1

1. In esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario è indetta pubblica selezione per il conferimento di n° 3 borse di studio a favore di laureati in possesso dei requisiti di seguito esplicitati e finalizzata realizzazione di ricerca secondo le seguenti linee:

- Integrazione di Approcci Terapeutici Innovativi e nuove Tecnologie Strumentali e Biomolecolari;
- La Valutazione dello Stato di Salute: dal Fattore di Rischio alla Qualità delle Cure;
- Progetti in Diagnostica per Immagini.

2. Dette borse di studio avranno la durata di anni uno.

3. Qualora sia ravvisata l'esigenza di proseguire il progetto di ricerca intrapreso nel primo anno, sussistendo la disponibilità finanziaria e previa valutazione dell'attività svolta dal borsista, con parere favorevole del Responsabile Scientifico, si potrà procedere al rinnovo per un ulteriore anno.

4. L'importo complessivo di ogni borsa di studio sarà di euro 20.000 lordi annui.

5. La borsa, comunque utilizzata, non configura un rapporto di lavoro e pertanto il godimento della stessa non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

6. La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura, compresi i compensi per gli

specializzandi. La borsa non può essere cumulata neppure con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporto di lavoro pubblico o privato.

Art. 2

1. Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica, o di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea;
- b) Diploma di laurea specialistica (D.M. n. 509/99, decreto 4 agosto 2000 e decreto 28 novembre 2000) ovvero diploma di Laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente con la votazione, di, almeno, 100/110, nelle seguenti specialità:
 - Medicina e Chirurgia;
 - Chimica e tecnologie farmaceutiche;
 - Fisica;
 - Scienze Biologiche;
 - Biotecnologie mediche e veterinarie;
 - Chimica;
 - Ingegneria Biomedica;
 - Ingegneria Clinica;
- c) Idoneità fisica all'attività di borsista;
- d) Anzianità di laurea non superiore a tre anni; nella suddetta anzianità non viene considerata la durata di eventuali Masters,
- e) Non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

2. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

3. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potrà essere disposta in ogni momento con decreto motivato.

Art. 3

1. Le domande di partecipazione all'avviso, redatte in carta semplice, dovranno pervenire a

mezzo raccomandata entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata al seguente indirizzo: Commissario Straordinario dell'I.R.C.C.S. - Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata, via Padre Pio, 1 - 85028 Rionero in Vulture (PZ).

2. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

3. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata A.R. entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettata.

4. L'Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il bando sarà pubblicato sul sito dell'Istituto: www.crob.it.

Art. 4

1. Ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso saranno raccolti presso l'Ente per le finalità di gestione del procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate nei modi e limiti necessari per perseguire tale finalità.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003.

Art. 5

1. Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati, in carta libera, i seguenti documenti:

- a) certificato di laurea, in carta semplice, rilasciato dalla competente autorità accademica con l'indicazione del voto di laurea, nonché la data di conseguimento della stessa;
- b) certificato di residenza;
- c) pubblicazioni scientifiche;
- d) altri titoli culturali, professionali e accademici che l'aspirante ritenga utile presentare, concernenti l'attività di ricerca;

2. Il candidato cittadino di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea che presenti il documento di cui alla lettera a) redatto in lingua straniera dovrà allegare allo stesso una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

3. Il possesso dei titoli di cui alle lettere a), b) e d) può essere comprovato con dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo quanto stabilito dall'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che dovrà essere sottoscritta dal candidato o con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo quanto stabilito dall'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 sopracitato, che dovrà essere sottoscritta dal candidato e corredata da copia fotostatica del documento d'identità del candidato medesimo.

4. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle previste nei successivi articoli del presente bando, dovranno contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiscono.

5. I titoli di cui alle lettere a), b), c) e d) dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero in semplice fotocopia, corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 sopracitato, che attesti la conformità di detta copia all'originale. La dichiarazione sostituisce

tutiva dell'atto di notorietà dovrà essere sottoscritta dal candidato e corredata da copia fotografica di un documento di identità del candidato medesimo. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale o in copia autenticata nei modi di legge o in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovrà indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data di accettazione nonché il nome della rivista scientifica nella quale il lavoro stesso sarà pubblicato.

Non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti.

6. Le dichiarazioni mendaci o la falsità negli atti, secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

7. L'Istituto procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive medesime.

8. I documenti di cui al presente articolo prodotti in fotocopia semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale se ne attesti la conformità all'originale non saranno presi in considerazione.

9. Alla domanda dovrà essere allegato, altresì, un elenco in duplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalità del candidato, dovrà essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun titolo dovrà essere numerato progressivamente e la numerazione dovrà essere riportata nell'elenco.

10. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda saranno presi in considerazione solo se spediti a parte, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente al relativo elenco in duplice copia, dovranno essere accompagnati da un'apposita lettera di trasmissione.

Art. 6

1. Sono esclusi dal concorso con le modalità di cui al 3° comma del precedente articolo 2:

1) coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dal precedente art. 2;

2) i candidati che abbiano spedito la domanda e i titoli oltre il termine perentorio indicato nel primo comma, del precedente art. 3;

3) gli aspiranti le cui domande non contengano le indicazioni richieste;

4) coloro che non abbiano allegato alla domanda il documento richiesto alla lettera a) del precedente art. 5, o che presentino il documento stesso in fotocopia non autenticata nei modi di legge o non corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la conformità di detta copia all'originale, o che per lo stesso non ne abbiano dichiarato il possesso mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione così come specificato nell'art. 5, terzo comma, del presente bando;

5) La partecipazione è consentita ai candidati dell'uno e dell'altro sesso e, a tal riguardo, ai sensi dell'art. 4 comma 3, della Legge n. 125/91 si specifica che il termine "candidati" e/o "aspirante" usato nel testo va sempre inteso nel senso innanzi specificato e quindi, riferito agli aspiranti "dell'uno e dell'altro sesso".

Art. 7

a) I candidati per essere ammessi alla selezione dovranno superare una prova tesa a verificare la conoscenza parlata e scritta della lingua inglese.

b) L'assegnazione della borsa di studio sarà disposta da apposita Commissione nominata dal Commissario Straordinario.

c) La Commissione graderà i candidati ammessi in base ai documenti e titoli presentati, al voto di laurea ed in base al giudizio sull'esito di un colloquio riguardante la materia oggetto della borsa di studio.

d) La Commissione ha a disposizione 10 punti per i titoli e 40 punti per il colloquio, il cui

superamento è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 28/40.

- e) La Commissione formerà la graduatoria di merito.
- f) A parità di punteggio complessivo la preferenza sarà determinata dall'età del candidato. E' preferito il candidato più giovane d'età.

Art. 8

1. Conclusa la procedura, con provvedimento del Commissario Straordinario, sarà approvata la graduatoria di merito e saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso ed assegnate le borse di studio.

2. La graduatoria verrà successivamente pubblicata all'Albo dell'Ente.

Art. 9

1. I candidati dichiarati vincitori, e ai quali è stata assegnata la borsa di studio, dovranno presentare o far pervenire, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a questo Ente i seguenti documenti:

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione, in carta semplice, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dall'interessato e comprovante:

- a) la data ed il luogo di nascita;
- b) la residenza;
- c) la cittadinanza;
- d) il non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;

2) il certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell'Azienda Sanitaria Locale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti l'idoneità fisica a svolgere l'attività di borsista.

2. La dichiarazione di cui al punto 1) del precedente comma 1° sostituisce, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, i corrispondenti documenti dei quali è data, comunque, ai vincitori facoltà di presentazione.

3. L'Istituto richiederà direttamente alle Amministrazioni competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da esse custoditi.

4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5 comma 6 del presente bando in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il vincitore decadrà dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

5. La dichiarazione ed il certificato medico sopra indicati dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

6. I candidati dichiarati vincitori, inoltre, dovranno rilasciare una dichiarazione con la quale si impegnano, durante il godimento della borsa di studio, a rispettare gli obblighi previsti dall'art.13 del presente bando ed il divieto stabilito dall'art.1 del bando medesimo di cumulare la borsa stessa con retribuzioni o corrispettivi derivanti da altre borse o rapporti di lavoro pubblico o privato.

Art. 10

1. La data di decorrenza della borsa di studio è stabilita insindacabilmente dall'Istituto all'atto del conferimento.

2. Nel termine perentorio di cinque giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del conferimento della borsa di studio, il borsista dovrà far pervenire all'Istituto apposita dichiarazione di accettare la borsa, pena la decadenza dalla borsa medesima.

3. Il vincitore del concorso al quale è stata assegnata la borsa di studio verrà invitato ad iniziare la frequenza presentandosi presso la Direzione Scientifica, a pena di decadenza, il giorno fissato nell'apposita comunicazione inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma o con e-mail.

4. Decadono, altresì, i borsisti che, dopo averla accettata, non diano inizio entro il termi-

ne indicato, all'attività relativa alla borsa di studio, a meno di giustificato motivo.

5. I vincitori che non intendono usufruire della borsa di studio loro assegnata, dovranno far pervenire, sempre nel termine sopra indicato, la rinuncia alla borsa medesima.

6. La borsa di studio che risulterà eventualmente disponibile per rinuncia o decadenza dei vincitori potrà essere assegnata ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

7. Tali assegnazioni non potranno essere disposte trascorsi sei mesi dalla data del primo provvedimento di assegnazione delle borse.

8. Al termine dei primi tre mesi e sei mesi di attività sarà effettuata una verifica in merito agli impegni svolti dal borsista; il prosieguo dell'incarico conferito è subordinato al favorevole riscontro delle attività svolte.

Art. 11

1. La data di decorrenza della borsa di studio può essere rinviata nel caso in cui il titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.

2. La fruizione della borsa può essere temporaneamente sospesa nel caso che il titolare debba assolvere agli obblighi di leva, assentarsi per gravidanza o puerperio o per malattia superiore ad un mese; in tali casi la durata della borsa di studio viene protratta per il restante periodo residuo.

3. I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque debitamente comprovati, previa produzione di idonea documentazione.

4. E' consentito un periodo complessivo di assenza giustificata dalla fruizione della borsa di studio non superiore a venti giorni in un anno, previa autorizzazione del Direttore Scientifico. Detta assenza non costituisce interruzione della borsa.

5. Qualora il borsista, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista, dovrà darne tempestiva comunicazione al Direttore Scientifico dell'Ente.

6. Nel corso della fruizione della borsa di studio, previa autorizzazione, il borsista può partecipare a convegni e congressi per attività connesse allo svolgimento della borsa.

Art. 12

1. Decadono dal diritto alla borsa coloro che non diano inizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'Ente, all'attività relativa alla borsa di studio.

2. Può essere dichiarato decaduto con provvedimento motivato dal Commissario Straordinario, su proposta del Direttore Scientifico, sentito il Direttore dell'U.O. presso cui il borsista svolge la sua attività, l'assegnatario della borsa di studio che:

- a) dopo aver iniziato l'attività di ricerca non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze;
- b) dia prova di non possedere sufficiente attitudine all'attività di ricerca;
- c) non ottemperi agli obblighi previsti dal successivo art. 13 e all'obbligo del divieto di cumulo di cui all'art.1, sesto comma, del presente bando.

Art. 13

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività presentandosi presso l'Istituto il giorno fissato nella comunicazione;

2) di frequentare la struttura di assegnazione, svolgendo le ricerche per le quali è stata concessa la borsa, secondo le direttive del Direttore Scientifico con un impegno orario di 38 (trentotto) ore settimanali;

3) di osservare le norme interne dell'Istituto;

4) di trasmettere, al termine di fruizione della borsa, alla Direzione Scientifica una particolareggiata relazione sull'attività scientifica svolta, vistata dal Direttore Scientifico della ricerca per la quale è stata concessa la borsa, unitamente ad

una dichiarazione, redatta e firmata dal medesimo Direttore, attestante l'attività svolta dal borsista;

5) di dare notizia, nella relazione di cui al precedente punto 4), di eventuali invenzioni o scoperte, anche incidentali, avvenute durante il godimento della borsa;

6) L'assegnatario della Borsa di Studio si obbliga, altresì, a frequentare laboratori siti in altre regioni, nonché fuori dal territorio nazionale per almeno sei mesi.

Art. 14

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della propria attività presso questo Ente. L'Istituto si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 15

L'ammontare della borsa di studio verrà corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di finanza pubblica.

Il Commissario Straordinario
(Dott. Donato GRIECO)

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda

Al Commissario Straordinario
I.R.C.C.S./CROB
Via Padre Pio, 1
85028 RIONERO IN VULTURE (PZ)

Il sottoscritto nato a (provincia di.....)

il e residente in (provincia di.....)

Via n. c.a.p. tel., chiede di essere ammesso al pubblico concorso per titoli per il conferimento di una borsa di studio, per la ricerca nel campo.....

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino (a);

2) non ha riportato condanne penali e non è destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi dell'avigente normativa (b);

3) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito il presso con votazione _____;

4) con riferimento alle disposizioni di cui al D.L. 30 giugno 2003, n. 196 concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, autorizza l'Istituto, quale titolare dei dati inerenti al presente concorso, ad utilizzare i dati contenuti nella domanda, ai soli fini della gestione dell'attività concorsuale;

5) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo.....

c.a.p. n. tel.

Data

Firma

N.B. La domanda dovrà essere possibilmente dattiloscritta.

(a) italiano o di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea, indicando quale.

(b) coloro che hanno riportato condanne penali debbono indicare la condanna riportata precisando la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.